

Codice A14050

D.D. 6 luglio 2015, n. 418

**CENTRO ODONTOIATRICO LA MERIDIANA SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di ambulatorio odontoiatrico con sede a Chieri (TO) in Via Polesine n. 2 presso il Centro Commerciale "IPERCOOP - IL GIALDO".**

Il legale rappresentante della Società “CENTRO ODONTOIATRICO LA MERIDIANA SRL”, con istanza del 07 aprile 2015, protocollata in arrivo il 15 aprile 2015 con il n. 7593/A14050, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di ambulatorio odontoiatrico con sede a Chieri (TO) in Via Polesine n. 2 presso il Centro Commerciale “IPERCOOP – IL GIALDO”.

La Direzione Sanità con nota prot. n. 9867/A14050 del 18 maggio 2015 ha trasmesso l’istanza all’ASL TO5, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L’ASL TO5 nella nota prot. n. 24864/gen. del 17 giugno 2015 ha espresso in merito “parere di compatibilità favorevole all’apertura della struttura .... con sede in Via Polesine 2 – Chieri - in regime esclusivamente privatistico ed espressa rinuncia a richiesta di accreditamento ai sensi ar. 8- quater D. Lgs. 502/92.....”.

Visto che l’allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l’Asl territorialmente competente e che nei 30 giorni successivi all’inoltro della pratica l’ASL TO5 ha fatto pervenire un parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell’istanza si rileva l’impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “CENTRO ODONTOIATRICO LA MERIDIANA SRL”.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;

*determina*

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “CENTRO ODONTOIATRICO LA MERIDIANA SRL” in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Fulvio Moirano